



Comune di Castel Baronia
Provincia di Avellino

Piano Comunale Distribuzione Carburanti

D. Lgs. 11/02/98 n. 32
D. M. 31/10/2001
L. R. N. 27 DEL 29/06/1994
L. R. N. 6 DEL 29/03/2006
Delibera G. R. n. 1762 del 21/04/1999
Delibera G. R. n. 8835 del 30/12/1999

Ottobre 2008

Tavola: B

CRITERI, REQUISITI E
CARATTERISTICHE DELLE AREE
PER L'INSEDIAMENTO DEGLI
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI



Arch. Francesco Iacoviello

Ing. Pasquale Colicchio

REGIONE CAMPANIA
COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

PIANO COMUNALE CARBURANTI

D. Lgs. 11/02/98 n. 32

D. M. 31/10/2001

L. R. N. 27 del 29/06/1994

L. R. N. 6 del 29/03/2006

Delibera G. R. n. 1762 del 21/04/1999

Delibera G. R. n. 8835 del 30/12/1999

CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE
AREE DI NUOVA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

A R T . 1
FINALITÀ

Le presenti norme disciplinano la rete degli impianti per la distribuzione dei carburanti.

Si è tenuto conto delle direttive emanate dalle leggi vigenti allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:

- la soppressione degli impianti che per la loro ubicazione turbino i valori dei beni storici ed ambientali;
- la chiusura degli impianti che costituiscono elemento di intralcio alla circolazione, al fine di favorire la decongestione del traffico nei centri

- storici e di consentire la salvaguardia dell'ambiente naturale senza compromettere lo sviluppo;
- l'esigenza di migliorare la qualità dei servizi accessori, dotando gli impianti succitati di una più vasta gamma di attrezzature e di prodotti;
 - la possibilità di adeguare gli impianti esistenti che non siano in contrasto con le nuove disposizioni di legge;
 - la razionalizzazione della rete carburanti mediante la definizione di norme per il procedimento di autorizzazione di nuovi impianti che comportano il miglioramento del servizio complessivo di erogazione con l'offerta di servizi accessori.

A R T . 2 **DEFINIZIONI**

Si intendono per:

1. **Rete:** l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, gas di petrolio liquefatto gpl e metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, compresi quelli siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali e marini, gli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali con esclusione degli impianti utilizzati solo per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
2. **Carburanti per autotrazione:** i seguenti tipi di prodotti:
 - a) benzine;
 - b) gasolio;
 - c) gpl;
 - d) gas naturale -metano-;
 - e) idrogeno;
 - f) olio lubrificante;

g) i biocarburanti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 8 maggio 2003, n.2003/30/CE ed ogni altro carburante per autotrazione autorizzato in conformità ai requisiti tecnici e fiscali in commercio.

3. **Impianto:** il complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.
4. **Erogatore:** l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo misurando contemporaneamente i volumi ovvero le quantità trasferite. Esso è composto da:
 - a) una pompa o un sistema di adduzione;
 - b) un contatore ed un misuratore;
 - c) una pistola con una valvola di intercettazione;
 - d) tubazioni di connessione;
 - e) dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero vapori di benzina di cui alla legge 4 novembre 1997, n. 413, e al decreto ministeriale 20 gennaio 1999, n. 76, limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli.
5. **Colonnina:** l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori; per colonnina multidispenser si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti.
6. **Self-service pre-pagamento:** il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote ovvero di carte di credito per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.
7. **Self-service post-pagamento:** il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.
8. **Impianto ad uso privato:** tutte le attrezzature fisse senza limiti di

capacità ubicate all'in-terno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi, con esclusione delle amministrazioni dello Stato.

9. **Contentitore-distributore ad uso privato:** tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali e artigianali e destinate al rifornimento di macchine ed automezzi, non targati e non circolanti su strada, con carburanti liquidi di categoria C.

A R T . 3 **RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE.**

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A. Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, previa individuazione da parte dei comuni delle destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti.
2. Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee, individuate ai sensi dell'art. 22 L. R. 27/94:

Zona n° 1 – Centro Storico -

Comprende l'area "A" ed ha le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art. 22 della L.R. 29.6.1994 n° 27. Infatti essa contiene agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, compreso le aree circostanti, contraddistinte anche da alto livello di urbanizzazione.

In questa zona non è consentita la installazione di nuovi impianti, la modifica e/o il potenziamento degli impianti esistenti, la concentrazione e/o il trasferimento degli impianti nell'ambito di essa. Sono consentite soltanto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Zona n° 2 – Zone Residenziali -

Comprende le aree "B - B₁ – C - C₁ - C₂" ed ha le caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 22 della L. R. 29.6.1994. n° 27. Infatti essa comprende aree totalmente o parzialmente edificate, nonché destinate a nuovi complessi insediativi, contraddistinte da un livello di urbanizzazione medio alto.

In questa zona è consentita la installazione dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e/o servizio.

Zona n° 3 – Zone per Insediamenti Produttivi -

Comprende le aree "D - D₂ – F₁₂ – F₁₃" ed ha le caratteristiche di cui al comma 4 dell'art. 22 della L.R. 29.6.1994 n° 27. Infatti essa comprende aree destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilabili, per attrezzature ed impianti di interesse generale, il tutto con livello di urbanizzazione medio e medio/basso.

In questa zona è consentita la installazione di stazioni di rifornimento e/o servizio con annessi centri commerciali per materiali riguardanti soprattutto il veicolo.

Zona n° 4 - Zone Agricole -

Comprende le aree "E – E₁ – E₂" ed ha le caratteristiche di cui al comma 5 dell'art. 22 della L.R. 29.6.1994 n° 27. Infatti essa comprende aree destinate ad usi agricoli, e con livello di urbanizzazione medio/basso o basso.

In questa zona è consentita la installazione di stazioni di rifornimento e/o servizio con annessi centri commerciali per materiali riguardanti la persona ed il veicolo.

La zonizzazione delle aree è riportata nelle tavole grafiche allegata alla presente e riportate con la seguente numerazione:

- Tav. 3 - PREVISIONE DI PIANO - SCALA 1: 25000;**
(SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE COME DEFINITO ALL'ART. 22 COMMA 1 DELLA L.R. N. 27/94)
- Tav. 4 - PREVISIONE DI PIANO - SCALA 1: 10000;**
(SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE COME DEFINITO ALL'ART. 22 COMMA 1 DELLA L.R. N. 27/94)
- Tav. 5 - PREVISIONE DI PIANO - SCALA 1: 10000;**
(INDIVIDUAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DELLE POTENZIALI AREE DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI)

A R T . 4 LIMITAZIONI

E' vietata la installazione di impianti di distribuzione di carburanti nelle aree sottoposte a vincolo archeologico, artistico, storico, idrogeologico, nelle aree boschive e nella fascia di rispetto cimiteriale, come riportate nella Tav. n° 2

E' altresì vietata nelle aree destinate a verde pubblico, alle attrezzature di interesse comune e parcheggi, come individuate nel P. U. C. adottato dal C.C. con delibera n° 31 del 12/12/2005.

Nelle medesime aree, per gli impianti esistenti, sono consentite soltanto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A R T . 5 DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI ED EDILIZI.

Di seguito si riporta la nomenclatura delle diverse caratteristiche ai fini dell'inquadramento urbanistico ed edilizio.

ST = SUPERFICIE TERRITORIALE.

Per superficie territoriale si intende l'intera area che forma oggetto d'intervento.

T= TARE

Per tare si intendono le superfici impegnate:

- per verde (**V**)
- parcheggio privato per gli addetti (**P₁**)
- parcheggio privato per pubblico (**P₂**)

SF = SUPERFICIE FONDIARIA

Per superficie fondiaria, sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità fondiaria, si intende quella parte di area residua edificatoria calcolata in mq. che risulta dalla superficie territoriale (ST), deducendo le superfici per le tare (T)

IF = INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA.

Esprime il volume massimo, in mc., costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria (SF)

So = SUPERFICIE OBBLIGATORIA PER SERVIZI.

Misura la somma della superficie lorda di tutte le strutture obbligatorie previste dalla *ex lege* 27/1994 e legge 06/2006.

S.co = SUPERFICIE COMMERCIALE

Misura la somma della superficie lorda destinata alle attività commerciali.

UF = UTILIZZAZIONE FONDIARIA

Rappresenta, espressa in mq., la parte di superficie fondiaria (SF) utilizzabile per la realizzazione di strutture commerciali.

H = ALTEZZA DEL FABBRICATO

Misura in m. l'altezza massima delle vari fronti, misurata dal piano di sistemazione del terreno, all'intradosso dell'ultimo solaio, per gli edifici con copertura piana; alla linea di imposta del tetto per edifici con copertura inclinata fino al 35%, dal piano di utilizzo alla linea di colmo più

alta, per gli edifici situati lungo le vie o su terreni in pendenza l'altezza si misura in corrispondenza del punto mediano del fronte.

VOLUME = MISURA IN MC. il volume che può essere costruito sul lotto, secondo le presenti norme.

Il volume costruibile comprende:

- la parte fuori terra delle costruzioni da realizzare sul lotto;
- i fabbricati accessori, per le loro parti fuori terra.

Si escludono dal calcolo del volume costruibile le parti costruite completamente entro terra.

FRONTE DEL LOTTO SU STRADE PUBBLICHE

Rappresenta la larghezza del lotto in corrispondenza della strada pubblica.

I minimi definiti, per tipologie d'impianto, dai successivi articoli, possono essere modificati dall'obbligatorio parere preliminare dell'Ente sovraordinato proprietario della strada.

V = SUPERFICIE A VERDE

Si intende la quantità minima di superficie libera da costruzioni e/o attrezzature, anche pubblicitarie, da sistemare a verde.

P₁ = PARCHEGGIO PRIVATO PER GLI ADDETTI.

Si intende la superficie da destinare a parcheggio per gli addetti prevista dalle presenti norme.

P₂ = PARCHEGGIO PRIVATO PER IL PUBBLICO.

Si intende la superficie da destinare a parcheggio per il pubblico/utente prevista dalle presenti norme.

DISTANZE DAI CONFINI DI PROPRIETÀ E DI ZONA.

Si intende la misura, espressa in m., tra le strutture realizzate e il confine di proprietà e/o il confine con zone urbanistiche di diversa destinazione sempre che le stesse non siano oggetto dell'intervento.

DISTANZE DAI FABBRICATI

Si intende la misura, in m., tra le strutture da realizzarsi e fabbricati o strutture già esistenti.

ART. 6 NORME, INDICI E PARAMETRI PER L'INSTALLAZIONE DI "CHIOSCO"

Ferma restante la definizione e i requisiti previsti dalla L. R. 27/1994 e dalla L. R. 6/2006, essi potranno essere realizzati solo in Zona 2 e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- × Superficie del lotto minimo (ST)= mq. 300
- × Fronte del lotto su strade pubbliche = m. 30
- × Superficie coperta per i servizi obbligatori: con un minimo $S_o = 3\% ST$ e un massimo di mq. 20;
- × Superficie a verde V = non inferiore al 20% ST
- × Superficie Commerciale S.CO = non ammessa
- × Distanza dai confini di proprietà e di Zona: distanza di Codice Civile
- × Distanze da fabbricati esistenti m. 10
- × Parcheggio privato per addetti $P_1 = 10$ mq. per addetto
- × Struttura delle costruzioni = Prefabbricati rimovibili.
- × $H_{max} = 3,50$ m..

ART. 7 NORME, INDICI E PARAMETRI PER L'INSTALLAZIONE DI "STAZIONE DI RIFORNIMENTO"

Ferma restante la definizione e i requisiti previsti dalla L. R. 27/1994 e dalla L. R. 6/2006, essi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

DESCRIZIONE	SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO (ST)
	[Mq]
ZONA N° 2	800
ZONA N° 3	1000
ZONA N° 4	1200

- × Fronte del lotto su strade pubbliche = minimo m. 30;
- × Superficie coperta per i servizi obbligatori: min. 40 mq, con max SO = 5% ST;
- × Superficie a verde V= 20% ST;
- × Parcheggio privato P₁= 10 mq. per addetto con un minimo pari al 5% ST;
- × Distanza dai confini di proprietà e di Zona : 5,00 m.;
- × Distanze dai fabbricati : 10,00 m.;
- × H_{max} = 4,50 m..

Per le stazioni di rifornimento ricomprese nelle Zone n° 3 e n° 4 è consentita anche la realizzazione di volumi da destinare ad attività commerciali per i quali si applicano i seguenti indici:

- × Parcheggio pubblico P₂ = 10% ST;
- × SF = ST - T;
- × Utilizzazione fondiaria UF = 20% di SF;
- × Indice fondiario IF = 0,5 mc/mq;
- × H_{max} = 4.50 m..

ART. 8

NORME, INDICI E PARAMETRI PER L'INSTALLAZIONE DI "STAZIONE DI SERVIZIO"

Ferma restante la definizione e i requisiti previsti dalla L. R. 27/1994 e dalla L. R. 6/2006, essi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

DESCRIZIONE	SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO (ST)
	[Mq]
ZONA N° 2	1000
ZONA N° 3	1200
ZONA N° 4	1400

- × Fronte del lotto su strade pubbliche = minimo m. 30

Le seguenti superfici quale Tare minime (T):

- × Superficie coperta per i servizi obbligatori SO = minimo 50 mq. con un massimo pari al 10% ST
- × Superficie a verde V = 20% ST;
- × Parcheggio privato $P_1 = 10$ mq. per addetto con un minimo pari al 5% ST;
- × Distanza dai confini di proprietà e di zona = 5.00 m.;
- × Distanza dai fabbricati esistenti pari all'altezza di essi, con un minimo di m. 10.00;
- × $H_{max} = 5.00$ m..

Per le stazioni di rifornimento ricomprese nelle Zone n° 3 e n° 4 è consentita anche la realizzazione di volumi da destinare ad attività commerciali per i quali si applicano i seguenti indici :

- × Parcheggio pubblico $P_2 = 10\%$ ST;
- × $SF = ST - T$;
- × $IF = 1.5$ mc/mq;
- × Utilizzazione fondiaria UF = 20% di SF ;
- × $H_{max} = 7.50$ m..

A R T . 9

NORME PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI G.P.L.

L'installazione di distributori di G.P.L. sono vietate nelle Zone n° 1 e n° 2 di cui all'art. 3 delle presenti norme, nonché nelle aree sottoposte a vincoli.

L'installazione è comunque condizionata al pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 12/1/71 n° 208 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme della legge Regionale 27/1994 e 06/2006.

A R T . 10

NORME PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI GAS METANO

L'installazione di distributori di Gas Metano sono vietate nelle Zona n° 1 e n° 2, di cui all'art. 3 delle presenti norme, e nelle aree vincolate.

L'installazione è comunque condizionata al pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 12/1/71 n° 208 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme della legge Regionale 27/94 e 06/2006 .

A R T . 11

NORME PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI AD USO PRIVATO.

L'installazione di distributori di carburanti ad uso privato sono vietate nella Zona n° 1, di cui all'art. 3 delle presenti norme.

L'installazione, nelle altre zone, è comunque condizionata al pieno rispetto delle prescrizioni della legge Regionale 27/94 e 06/2006 .

A R T . 12
DISTANZE TRA IMPIANTI

Le distanze minime tra gli impianti ricadenti nelle diverse zone sono riportate nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	DISTANZE MINIME TRA IMPIANTI [m]
ZONA N° 2	400
ZONA N° 3	7000
ZONA N° 4	5000

Per impianti situati in zone territoriali comunali diverse, la distanza minima è uguale alla media aritmetica delle distanze minime previste in ciascuna zona.

Le distanze minime tra impianti sono misurate con riferimento al percorso stradale tra due impianti, lungo la stessa direttrice di marcia.

A R T . 12
NORME GENERALI

Si intendono integralmente richiamate le norme nazionali e regionali relative agli impianti di distribuzione carburanti sia per quanto attiene alla sicurezza che alla igiene.